

CONTRATTO PER LA GESTIONE CONGIUNTA, IN CO-TITOLARITA', DELLA VARIETA' DI FRUMENTO DURO 'PROSSIMO'

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale, nata a _____, il _____

E

EcorNaturaSì spa Società Benefit (di seguito DITTA) con sede legale in via Palù 23, z.a. Zoppè – 31020 San Vendemiano (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 02010550263, nella persona sig. Claudio Fava, nella sua qualità di Amministratore Delegato, nato a _____, il _____

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 del proprio Statuto, approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 – 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettere i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- la DITTA ha, tra le proprie finalità statutarie, quella di attivare collaborazioni con Università ed Enti Pubblici di ricerca;
- il CREA opera nel campo della ricerca a supporto del sistema agroalimentare italiano ed ha tra le proprie finalità l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- le Parti, ad esito dei risultati finali del "*Contratto di ricerca per la costituzione di nuove varietà di frumento duro adatte ai sistemi biologici e biodinamici*" stipulato il 22/03/2016 tra la DITTA e l'allora CREA-CER di Foggia confluito, come disposto dal decreto commissariale CREA n. 57 – 06/04/2017, nell'attuale Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), hanno congiuntamente sviluppato una varietà di frumento duro denominata 'Prossimo' (codice SIAN n. 21477) iscritta, con D.M. n. 561836 – 22/10/2024 (G.U. -Serie Generale- 02/11/2024 n. 257), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, ritenendo che tale varietà sia suscettibile di ottenere tutela giuridica, concordano di depositare a titolarità congiunta la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO;
- le Parti riconoscono reciprocamente di essere co-titolari esclusive dei diritti patrimoniali sulla menzionata varietà vegetale nei limiti delle quote di co-titolarità di rispettiva spettanza;
- presso la sede di Foggia del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali verrà mantenuta in purezza la varietà di frumento duro 'Prossimo';
- il CREA-CI, con determina direttoriale n. === – ==/03/2025 (prot. CREA n. ===== – ==/03/2025), vista la documentazione agli atti, ha approvato lo schema di contratto di gestione congiunta, in co-titolarità, per la varietà di frumento duro 'Prossimo' e avviato la relativa negoziazione;
- le Parti intendono disciplinare tramite il presente contratto la gestione in co-titolarità della privativa comunitaria CPVO che verrà concessa e di tutte le eventuali future estensioni di protezione in Paesi extra-UE, secondo le diverse possibilità, ai sensi della

vigente normativa, nonché definire i termini e le condizioni per la gestione congiunta, in co-titolarietà, per la varietà di frumento duro 'Prossimo'

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il presente contratto ha ad oggetto la determinazione delle quote di co-titolarietà della privativa comunitaria CPVO relativa alla varietà di frumento duro 'Prossimo', nonché la determinazione delle relative modalità di gestione.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la privativa comunitaria CPVO, o almeno una delle estensioni congiunte, resterà in comunione tra le Parti.

In caso di mancata concessione della privativa comunitaria CPVO, inteso come mancata concessione di nessuna delle relative domande ed estensioni all'estero, il presente contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

Art. 4 - Quote di co-titolarietà

Vista l'attività svolta ai fini del conseguimento della varietà vegetale oggetto della privativa comunitaria CPVO e gli accordi intercorsi sul punto tra le Parti, i diritti patrimoniali sono ripartiti nella seguente misura:

- CREA:
- DITTA:

Art. 5 - Costitutori

Ai fini dell'indicazione nella domanda di privativa comunitaria CPVO, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente contratto che la varietà di frumento duro 'Prossimo' oggetto della privativa comunitaria CPVO è stata realizzata congiuntamente dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "Costitutori"):

- CREA: De Vita Pasquale, Gallo Antonio, Palumbo Giuseppe, Pecorella Ivano
- DITTA: EcorNaturaSì spa Società Benefit

Ai Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori della varietà vegetale oggetto della domanda di privativa comunitaria CPVO, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Ai Costitutori non spettano diritti patrimoniali sulla privativa comunitaria CPVO, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

Ove i diritti patrimoniali sulla privativa comunitaria CPVO non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente contratto, ciascuna Parte conferma espressamente all'altra che i propri Costitutori provvederanno a trasferire tutti i diritti patrimoniali sulla varietà vegetale oggetto della domanda di privativa comunitaria CPVO nella misura necessaria a consentire alla medesima Parte di eseguire il presente contratto.

Art. 6 - Gestione e protezione della varietà vegetale

Le Parti decideranno congiuntamente tutte le attività connesse con il deposito a nome congiunto della privativa comunitaria CPVO, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della varietà vegetale. Le Parti concordano che CREA si occupi della procedura di deposito, concessione e mantenimento in

vita della privativa comunitaria CPVO. La DITTA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni relative al deposito e rilascio della privativa comunitaria CPVO e provvederà al rimborso delle spese di competenza su presentazione della relativa documentazione.

Le spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse alla gestione della privativa comunitaria CPVO saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di co-titolarità di ciascuna.

Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta dell'altra Parte di estendere la protezione varietale in Paesi extra-UE, la Parte che non intenda estenderla potrà rinunciare, per tutti i Paesi ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, mediante posta elettronica certificata (PEC), entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta in determinati Paesi esteri, l'altra Parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione nei Paesi esteri oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

Se, a fronte della proposta di una Parte di estendere la protezione varietale in Paesi extra-UE, l'altra Parte non esercita il diritto di rinuncia di cui al paragrafo precedente, la proposta si intenderà accolta, con estensione da effettuarsi sempre a nome congiunto e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di co-titolarità di ciascuna.

Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento della protezione varietale in tutti i Paesi ovvero in uno o più di essi, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto, mediante posta elettronica certificata (PEC). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento, secondo la propria quota di co-titolarità, di tutte le spese previste dalla procedura brevettuale fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento, l'altra Parte diventerà titolare esclusiva nei Paesi oggetto di rinuncia dell'altra Parte. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione nei Paesi oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

Art. 7 - Utilizzazione e sfruttamento della varietà vegetale

Ciascuna Parte potrà utilizzare autonomamente la varietà vegetale, in tutto o in parte, anche dopo la richiesta di protezione con privativa comunitaria CPVO, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché ciò sia ai soli fini di ricerca e sviluppo e didattica e purché ciò non pregiudichi la tutela, la valorizzazione e lo sfruttamento della varietà.

Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione della varietà nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che la DITTA sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale, nel rispetto della normativa sementiera vigente, restando in capo al CREA gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla moltiplicazione della varietà stessa in quanto ad esso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha formalmente riconosciuto il ruolo di responsabile del mantenimento in purezza.

La DITTA sarà la responsabile dell'individuazione dei soggetti terzi per le attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà vegetale protetta.

La DITTA si impegna a tenere informato il CREA sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e sfruttamento della varietà vegetale protetta.

La DITTA si impegna a negoziare condizioni contrattuali coerenti con il mercato di settore, per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti e l'interesse pubblico. La DITTA si impegna a concordare con il CREA i termini delle proposte finali, sia dal punto di vista economico che delle prospettive di sviluppo, prima di procedere alla sottoscrizione congiunta dei contratti di licenza.

Nel caso in cui il CREA venga contattato da un soggetto terzo interessato allo sfruttamento della varietà vegetale protetta, riferirà tempestivamente alla DITTA, la quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo.

I proventi derivanti dall'attività di commercializzazione di semente certificata saranno ripartiti tra le Parti in misura proporzionale alle quote di co-titolarità di ciascuna come indicato al precedente art. 4.

Art. 8 - Difesa del Brevetto/Privativa

Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto/Privativa, dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche adeguati elementi fattuali.

Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dal Brevetto/Privativa, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dal Brevetto/Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

I costi dell'azione saranno sostenuti dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. In caso di azione iniziata congiuntamente dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di co-titolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di co-titolarità.

Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto/Privativa, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto/Privativa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa.

Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di co-titolarità.

Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del Brevetto/Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa.

In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di co-titolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà di frumento duro 'Prossimo' individuata dal CREA o dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata, reciprocamente, in regime di confidenzialità.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dovrà essere fornito gratuitamente al CREA ed alla DITTA al fine di avviare i necessari controlli genetici.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da poter costituire una potenziale nuova cultivar, le Parti concordano di avviarne la registrazione varietale con nuova denominazione, fermo restando le quote di co-titolarità di cui all'art. 4.

Art. 10 - Prelazione in caso di trasferimento delle quote di co-titolarità

Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di co-titolarità, dovrà darne comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di co-titolarità per un prezzo da definire a seguito di negoziazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato mediante posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di co-titolarità a terzi, fermo restando che la Parte

cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto.

Art. 11 - Rinuncia alla quota

Salva la facoltà di rinuncia di cui all'art. 6, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di co-titolarità previa comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte.

La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate.

In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi al Brevetto/Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 12 - Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile), a non divulgare e a mantenere strettamente riservati, impiegando ogni mezzo ragionevolmente idoneo a tal fine, le informazioni sulla varietà vegetale ed il know-how relativo, fino alla data di pubblicazione della domanda di privativa comunitaria CPVO.

Art. 13 - Pubblicazioni scientifiche

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente contratto, ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la novità varietale, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte, della bozza di pubblicazione, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La Parte che riceve la bozza di pubblicazione potrà:

- comunicare per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate ai sensi dell'art. 12 del presente contratto debbano essere rese inaccessibili a soggetti terzi
- richiedere per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione venga differita per un periodo di tempo congruo a tutelare gli interessi della Parte che riceve la bozza di pubblicazione e, in ogni caso, non superiore a 60 (sessanta) giorni

Ove la Parte che riceve la bozza di pubblicazione ometta di dare riscontro nei termini sopra indicati, l'altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a soggetti terzi della bozza di pubblicazione.

Art. 14 - Segni distintivi

Nessun contenuto del presente contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte.

Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D.Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 15 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, il presente contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte mediante posta elettronica certificata (PEC), per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del presente contratto.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, competerà alla Parte non inadempiente il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente contratto, la stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà alla Parte interessata.

Art. 16 - Legge applicabile e controversie

L'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso della durata contrattuale e a risolvere in maniera amichevole ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia, le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 17 - Interpretazione del contratto

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, a condizione che la clausola viziata non sia essenziale per la sussistenza stessa del contratto. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Art. 18 - Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a, o comunque connessa con, l'esecuzione del presente contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

S.S. 673, Metri 25200

71122 FOGGIA (FG)

Tel: +39-0881-742972

PEO: ci@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

EcorNaturaSì spa Società Benefit

Via Palù, 23 – z.a. Zoppè

31020 SAN VENDEMIANO (TV)

Tel: +39-0438-477371

PEO: carlo.murer@ecornaturasi.it

PEC: ecor.bio@legalmail.it

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 19 - Clausola generale

Il presente contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

La Ditta si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido. Il presente contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC). Per quanto non eventualmente previsto nel presente contratto, le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 20 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 - 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

=====

Il presente contratto, costituito da n. 7 pagine, n. 9 premesse e n. 20 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

CREA

Il Direttore Generale
Maria Chiara Zaganelli
(*firmato digitalmente*)

EcorNaturaSì spa Società Benefit

Amministratore Delegato
Claudio Fava
(*firmato digitalmente*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al Contratto per la gestione congiunta, in contitolarità, della varietà di frumento duro 'Prossimo' tra CREA e ECORNATURASÌ spa Società Benefit

Il sottoscritto sig. Claudio Fava, nato a Carbonera (TV), il _____ nella qualità di Amministratore Delegato di ECORNATURASÌ spa Società Benefit, con sede legale in via Palù 23, z.a. Zoppè – 31020 San Vendemiano (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 02010550263, PEO: carlo.murer@ecornaturasi.it, PEC: ecor.bio@legalmail.it ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di ECORNATURASÌ spa Società Benefit ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per ECORNATURASÌ spa Società Benefit non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti del CREA"*, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2024 (prot. 67773 del 29/07/2024), pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione *Amministrazione trasparente/Atti generali* al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> (sottosezione *"Codice disciplinare e codice di condotta"*) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di ECORNATURASÌ spa Società Benefit, per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

EcorNaturaSì spa Società Benefit

Amministratore Delegato

Claudio Fava

(firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente, Legale Rappresentante *pro-tempore*, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) della Ditta/Società.

Fonti dei dati personali

L'ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "*Contratto per la gestione congiunta, in co-titolarità, della varietà di frumento duro 'Prossimo'*", nonché per gli atti da essa derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, etc., delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (ad es., giudiziaria, amministrativa, etc..) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.